

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**Su proposta del Dirigente **U.O.C. AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**N. 66 del 12.02.2016**OGGETTO:** Modifica della delibera n. 907 del 3/12/2013 avente ad oggetto "Regolamento Patrocinio Legale per i dipendenti dell'Azienda USL Roma 6"**CENTRO DI COSTO:** _____**Tipo Atto : ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, si attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE UOS

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI ED

IL DIRETTORE U.O.C.

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

doct. Francesco Marchitelli

Il Dirigente addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta l'assunzione di oneri a carico del bilancio dell'Azienda

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI ED

IL DIRETTORE U.O.C.

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

doct. Francesco Marchitelli

Parere del Direttore Amministrativo :

Drssa Francesca Merli

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)Data 28.01.2016

Firma

Parere del Direttore Sanitario :

Dr. Narciso Mostarda

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)Data 28.01.2016

Firma

Il Direttore Generale

Dr. Fabrizio d'Alba

Data 11/02/16

Firma

II DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

- VISTA** la determinazione n. 11/463 del 4/02/2014 con la quale si è preso atto della nomina del Dr. Fabrizio d'Alba quale Direttore Generale dell'Azienda USL Roma H a decorrere dal 4/02/2014;
- VISTA** la deliberazione n. 907 del 3/12/2015 con la quale veniva approvato il Regolamento Patrocinio Legale per i dipendenti dell'Azienda USL Roma H;
- VISTA** la delibera n.11 del 14/01/2016 con la quale l'Azienda prende atto del DCA n. U00606 del 30 dicembre 2015 riguardante la ridenominazione della ASL Roma H in ASL Roma 6.
- RICHIAMATO** quanto indicato nel regolamento e rubricato all'art. 2 "Obblighi e facoltà del dipendente", ove si disponeva che:
- " per i procedimenti penali l'Amministrazione riconoscerà i valori medi dei vigenti parametri per i compensi professionali degli avvocati, quali previsti dal D.M. Giustizia n. 140/12, con espressa salvezza di revisione ed adeguamento in ragione di successive normative regolanti la materia specifica"
 - " per i procedimenti civili amministrativo/contabili l'Amministrazione riconoscerà i compensi previsti nello schema di accordo approvato con deliberazione aziendale n. 984 del 19/12/2012".
- CONSIDERATO** che il DM n. 140/2012 è stato sostituito dal DM n. 55 del 10/03/2014 costituente quest'ultimo il nuovo regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 31/12/2012;
- CONSIDERATO** altresì, che con delibera n. 799 del 26/11/2015 è stato approvato il nuovo schema di accordo per la determinazione dei compensi professionali degli avvocati del libero foro in sostituzione dell'accordo approvato con la delibera n.984 del 19/12/2012;
- RITENUTO** opportuno dover modificare il suddetto regolamento all'art. 2 "Obblighi e facoltà del dipendente" nel seguente modo:
- " per i procedimenti penali l'Amministrazione riconoscerà i valori medi dei vigenti parametri per i compensi professionali degli avvocati, quali previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, con espressa salvezza di revisione ed adeguamento in ragione di successive normative regolanti la materia specifica";
 - " per i procedimenti civili amministrativo/contabili l'Amministrazione riconoscerà i compensi previsti nello "schema di accordo per la determinazione dei compensi professionali degli avvocati del libero foro" approvato con deliberazione aziendale n. 799 del 26/11/2015";
- RITENUTO** altresì, dover ridenominare il suddetto regolamento come "Regolamento Patrocinio Legale per i dipendenti dell'Azienda USL Roma 6;



RITENUTO pertanto di dover approvare il nuovo regolamento modificato con le modalità suindicate ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

ATTESTATA la legittimità ed utilità per il servizio pubblico del presente provvedimento;

PROPONE

Per quanto in premessa indicato e che espressamente si richiama come parte integrante del presente provvedimento:

- di dover modificare il regolamento Patrocinio Legale di dipendenti dell'Azienda USL Roma H all'art. 2 "Obblighi e facoltà del dipendente" come di seguito riportato:
 - "per i procedimenti penali l'Amministrazione riconoscerà i valori medi dei vigenti parametri per i compensi professionali degli avvocati, quali previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014, con espressa salvezza di revisione ed adeguamento in ragione di successive normative regolanti la materia specifica";
 - "per i procedimenti civili amministrativo/contabili l'Amministrazione riconoscerà i compensi previsti nello "schema di accordo per la determinazione dei compensi professionali degli avvocati del libero foro" approvato con deliberazione aziendale n. 799 del 26/11/2015";
- di dover ridenominare il suddetto regolamento come "Regolamento Patrocinio Legale per i dipendenti dell'Azienda USL Roma 6;
- di dover approvare il nuovo regolamento modificato con le modalità suindicate ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

IL DIRETTORE GENERALE


LETTA E VALUTATA la sopraesposta proposta di delibera presentata dal responsabile dell'Unità Organizzativa in frontespizio indicata;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario che esprimono parere favorevole all'adozione del presente atto;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: **Modifica della delibera n. 907 del 3/12/2013 avente ad oggetto "Regolamento Patrocinio Legale per i dipendenti dell'Azienda USL Roma 6**;
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Fabrizio d'Alba



REGOLAMENTO PATROCINIO LEGALE PER I DIPENDENTI DELL'AZIENDA USL ROMA 6.

Il presente regolamento disciplina l'istituto del Patrocinio Legale per i dipendenti dell'Azienda USL Roma 6, quale previsto dall'art. 25 del C.C.N.L. del 2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dell'Area delle Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica e Amministrativa e dall'art. 26 del C.C.N.L. del 1999 per il Personale del Comparto Sanità.

Principi generali

L'Azienda, nella esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento per responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dipendente, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di istituto, assume a proprio carico, a condizione che non sussistano conflitti di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, con le modalità e alle condizioni che seguono.

Alla stregua di quanto sopra esposto si da quindi la seguente regolamentazione aziendale

Art. 1 Conflitto di interessi

L'Azienda, tenuto conto della obiettiva difficoltà di valutare a priori la sussistenza o meno di un conflitto di interessi che consenta di assumere a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, garantisce i diritti contrattuali dei dipendenti, assumendo l'onere economico della difesa secondo criteri e modalità di seguito evidenziate e, comunque, ad espressa condizione dell'esito favorevole del procedimento nei confronti dei dipendenti stessi.

Art. 2 Obblighi e facoltà del dipendente

Il dipendente nei confronti del quale è stato avviato un procedimento per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di istituto e di ufficio, per non incorrere nelle decadenze previste dal presente regolamento, deve:

- comunicare tempestivamente l'inizio del procedimento all'U.O.C. Affari Generali;
- dichiarare, nella suddetta comunicazione, se intende essere assistito da uno dei legali indicati nominativamente in un apposito elenco Aziendale o se intende invece avvalersi del proprio legale di fiducia, comunicandone il nominativo completo di indirizzo dello studio e di ogni altro recapito utile;



- allegare copia dell'atto giudiziario ricevuto o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;

A conclusione del procedimento giudiziario:

- il dipendente che abbia scelto un legale di sua fiducia sarà ammesso al rimborso delle spese giudiziali sostenute, solo ed esclusivamente a fronte di una definizione favorevole del procedimento nei propri confronti;
- Il dipendente all'esito del procedimento dovrà presentare istanza di rimborso alla U.O.C. Affari Generali alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - il provvedimento conclusivo del giudizio;
 - la copia della parcella-fattura, debitamente quietanzata dal difensore, di fiducia o tratto dall'elenco Aziendale, unitamente alla nota esplicativa delle rese prestazioni professionali puntualmente redatta con riferimento alla normativa regolante i predetti compensi professionali.

Per i **procedimenti penali** l'Amministrazione riconoscerà i valori medi dei vigenti parametri per i compensi professionali degli avvocati, quali previsti al D.M. Giustizia n. 55/2014, con espressa salvezza di revisione ed adeguamento in ragione di successive normative regolanti la materia specifica.

Per i **procedimenti civili amministrativo/contabili** l'Amministrazione riconoscerà i compensi previsti nello "schema di accordo per la determinazione dei compensi professionali degli avvocati del libero foro" approvato con deliberazione aziendale n. 799 del 26/11/2015.

Qualora il dipendente intenda altresì nominare uno o più legali di fiducia, in aggiunta al legale eventualmente prescelto tramite l'elenco Aziendale, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso.

Art. 3 **Obblighi e facoltà dell'Azienda**

L'Amministrazione, per il tramite della U.O.C. Affari Generali, in particolare per quanto riguarda i giudizi penali, procede alla positiva verifica della favorevole conclusione del procedimento con una sentenza assolutoria con formula piena ed ammette il rimborso delle spese legali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p.:

- a) *perché il fatto non sussiste;*
- b) *perché l'imputato non lo ha commesso;*
- c) *perché il fatto non costituisce reato.*

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia) non legittimano e consentono il rimborso delle spese legali.

Si è altresì ammessi al rimborso delle spese legali sopportate in sede di *indagini preliminari* concluse con l'archiviazione della *notizia criminis*; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Per quanto riguarda i giudizi civili e amministrativo/contabili, l'ammissione al rimborso delle spese legali è subordinata al rigetto della domanda di parte istante ovvero di quella della Procura della Corte dei Conti.

L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda, così come l'assunzione indiretta (rimborso), è limitata ad un solo legale.

In ogni caso sia nell'ipotesi di assunzione diretta degli oneri che nell'assunzione indiretta (rimborso) non saranno concessi anticipi.

L'Azienda assumerà gli oneri di difesa dei dipendenti che intendano farsi assistere da uno dei legali indicati nell'apposito elenco aziendale solo a conclusione favorevole del procedimento.

Il rimborso delle spese legali non è mai ammesso in caso di transazione, senza rinuncia alcuna dell'Amministrazione alle corrispondenti tutele per danno erariale.

Art. 4 **Consulenze tecniche di parte**

Saranno rimborsate le consulenze tecniche di parte, a seguito di presentazione di fattura quietanzata a conclusione del procedimento favorevole per archiviazione o assoluzione con formula piena, in sede penale, o per rigetto della domanda in civile e amministrativa.

Art. 5 **Decadenze**

Tutti i succitati oneri procedurali a carico del dipendente istante hanno natura **decadenziale**, pertanto i dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte decadono dalla possibilità di avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e quindi dalla possibilità di chiedere all'Azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

